SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ———

N. 1956-A

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987

> presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro dell'Interno col Ministro di Grazia e Giustizia e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1989

Onorevoli Senatori. – Questa Convenzione di estradizione, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, è molto più avanzata rispetto alla precedente del 1889 e si può anzi considerare tra le più progredite del mondo in questa materia. Di conseguenza, può svolgere una funzione assai importante nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di droga, dal momento che sono stati ampliati il numero e la qualità dei reati estradabili.

Non si segue più infatti, in questa Convenzione, il vecchio criterio di elencazione secondo il *nomen juris* dei reati, ma si adotta il criterio moderno dell'entità della pena per stabilire i reati estradabili.

Per la prima volta, poi, si stabilisce qui che l'estradizione dei minori è consentita solo se vi è parità di trattamento riservata ai minori nell'altro Stato.

L'articolo 1 della Convenzione afferma che l'obbligo di estradare sorge quando si trovino nel territorio di una Parte persone sottoposte a provvedimento penale, o ricercate per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza inflitte dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte.

L'articolo 2 consente l'estradizione solo per i reati punibili (per entrambe le Parti) con pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo, a due anni.

L'articolo 3 dispone che per i reati fiscali l'estradizione non potrà essere negata per il fatto che la legislazione della Parte a cui viene chiesta non prevede fattispecie penali fiscali dello stesso tipo.

L'articolo 4 stabilisce che ciascuna Parte può non concedere l'estradizione del proprio cittadino.

Secondo l'articolo 5, l'estradizione non viene concessa nel caso si tratti di reati considerati «politici» dalla Parte richiesta, o se la domanda è presentata al fine di perseguire una persona per motivi di razza,

di religione, di nazionalità o di opinioni politiche.

L'articolo 6 dice che l'estradizione non viene concessa quando la domanda è fondata su un reato previsto dalla legge militare ma non dalla legge comune.

Secondo l'articolo 7 il rifiuto dell'estradizione è previsto se il reato è stato commesso nel territorio della Parte richiesta, se l'azione penale o la pena siano prescritte o se la persona sia stata definitivamente giudicata dall'autorità giudiziaria della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione sia domandata.

Per l'articolo 8 il rifiuto dell'estradizione è facoltativo quando presso la Parte richiesta sia pendente un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali è domandata e quando il reato sia stato commesso in territorio di altro Stato e la Parte richiesta non preveda la punibilità di tale reato quando sia commesso all'estero.

L'articolo 9 stabilisce che, quando l'estradizione sia richiesta per un reato per il quale la Parte richiedente prevede la pena capitale, tale pena non sarà pronunciata e, se pronunciata, non verrà eseguita.

Importante è l'articolo 14: nel caso di estradizione di minori, la Parte richiesta può raccomandare alla Parte richiedente di ritirare la domanda di estradizione precisandone le ragioni.

L'articolo 16 (principio di specialità) stabilisce che la persona estradata non subirà processi né sarà sottoposta a qualsia-si restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione, a meno che:

- 1) la parte che ha estradato vi acconsenta;
- 2) la persona estradata non abbia lasciato entro i trenta giorni successivi al suo rilascio il territorio della Parte alla quale è

stata consegnata, o vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.

L'articolo 19 dice che il rigetto della domanda di estradizione, parziale o totale, deve essere motivato.

Da queste fattispecie è possibile giudicare quanto il trattato sia all'avanguardia nei principi più avanzati del diritto riguardante l'estradizione. Esso intende creare le condi-

zioni migliori per un'ampia collaborazione delle due nazioni nel settore giudiziario, dando allo stesso tempo tutte le garanzie necessarie all'ottemperanza del nostro dettato costituzionale. Per questi motivi, si raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GEROSA, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Guizzi)

17 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

17 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.